

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 268-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 dicembre 1973

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1975 (V. Stampato n. 2607)

d'iniziativa dei senatori BARBARO e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi del successivo articolo 2, dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nonché agli ex stagionali inquadrati in ruolo a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 360, gli operai che in una o in tutte e due le campagne salifere precisate all'articolo 1 della legge stessa non abbiano potuto prestare servizio per causa di forza maggiore (malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio) potranno far valere il servizio da essi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere precedenti quelle suindicate.

Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purchè siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare — a pena di decadenza — entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei Monopoli di Stato e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 e successivi farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, gli operai che, per causa di forza maggiore (quali malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio), non abbiano potuto prestare servizio per alcuni dei periodi precisati dalle leggi surrichiamate potranno far valere il servizio dagli stessi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere o di coltivazione precedenti a quelle suindicate.

Identico.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare — a pena di decadenza — entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato, per le saline il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, numero 143, e per le coltivazioni il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 e successivi farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.